

R.G. 13/2023  
CONCORDATO  
MINORE

Ist. n. 4 dep. 25/01/2023  
Rep. n. 19/2023 del 13/02/2023

SENTENZA N. 13/2023

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NOLA  
SECONDA SEZIONE CIVILE  
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 21-1/2022

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 21-1/22 promosso da:

**SEPE PASQUALE**, nato a Nola (Na) in data 29/08/1946, ivi residente alla Via Castellammare n. 77 C.F. SPEPQL46M29F924F e **SEPE ANTONELLA** nata a San Gennaro Vesuviano (Na) in data 13/01/1975 residente in Nola (Na), alla Via Castellammare n. 77 C.F. SPENNL75A53H860S, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Surico, con l'ausilio dell'OCC Avv. Angela Ambrosio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Gli istanti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 74 e ss. CCII mediante una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e segg. CCI in data 28.10.2022.

Con decreto depositato in data 06.12.2022 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore presentata dagli istanti, disponendo la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto di apertura e la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

**Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.**

Si osservi in diritto.

Come è noto, ai sensi dell'art. 74 CCI " *I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori*



*dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori". Inoltre, ai sensi dell'art. 77 CCI " la domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori".*

Orbene, in relazione ai **requisiti di ammissibilità giuridica del concordato minore** depositato, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che:

- 1) gli istanti hanno depositato una proposta di concordato minore c.d. familiare, in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCP"*; nel caso specifico, la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato congiuntamente dagli istanti per sostenere l'iniziativa imprenditoriale di Sepe Antonella e parte (se non la totalità) dei debiti traggono origine proprio dallo svolgimento di attività imprenditoriale;
- 2) non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI, in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori);
- 3) è stata allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'O.C.C., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;
- 4) è dimostrato **lo stato di sovraindebitamento**, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 103.971,94, dispongono di un patrimonio mobiliare ed immobiliare prontamente liquidabile del valore complessivo di € 41.859,00 (valore stimato dall'occ nella relazione particolareggiata integrativa considerando il valore



dei beni immobili in proprietà di Sepe Paquale all'esito di due ribassi del 25% ed al netto dei costi a carico della procedura). In ordine **all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**, si rileva quanto evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti: *"L'esposizione debitoria dei ricorrenti pari a complessivi € 103.971,94 è costituita per la quasi totalità e per l'importo maggiore da debito derivante da mutuo ipotecario, la residua parte deriva da debito nei confronti di una finanziaria e da debiti esigui nei confronti di Agenzia Entrate ed Enti, per piccoli importi.... Il sig. Sepe Pasquale e la sig.ra Ardolino Felicia, entrambi pensionati, sono sposati in regime di comunione dei beni. La figlia Antonella, decideva di avviare, insieme alla sorella, una attività di centro estetico ..... a tal fine costituiva nel 2005 la citata società di persone. Tale centro estetico diventava effettivamente operativo nel 2009, data di inizio dell'attività di impresa come si evince dalla visura camerale (allegata al ricorso). Per poter avviare tale attività di impresa, la signora Sepe aveva bisogno di reperire la liquidità inizialmente necessaria. Pertanto, il sig. Sepe Pasquale, nell'ottica di aiutare e sostenere la propria figlia ad avviare l'attività lavorativa scelta, decideva di stipulare un contratto di mutuo (nel 2008), concedendo ipoteca sugli immobili di sua proprietà, in modo da procurare la provvista necessaria alla figlia Antonella ad avviare il centro estetico. Tuttavia, dopo soli pochi anni dall'avvio del centro estetico, una crescente carenza di liquidità, dovuta essenzialmente ad una riduzione della attività lavorativa a seguito della crisi economica che ha colpito l'Italia a partire dal 2009, portava la sig.ra Sepe alla cessazione dell'attività . Come si evince dalla visura camerale, la società veniva posta in liquidazione nel 2011 e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese Non avendo avuto fortuna l'attività, la sig.ra Antonella non è stata più in grado di far fronte al pagamento delle rate di mutuo contratto dal padre Pasquale per aiutarla. ... la sig.ra Antonella, dopo la chiusura del centro estetico è rimasta, per un lungo periodo, senza lavoro. La stessa Sepe ha ripreso a lavorare soltanto da due anni, ....Le ragioni di tale indebitamento possono dunque ricondursi non certo ad un comportamento connotato da dolo o colpa grave degli istanti, quanto piuttosto ad un susseguirsi prima di una congiuntura economica negativa e poi alla successiva mancanza di lavoro della Sepe che ha impedito di far fronte ai debiti inizialmente assunti confidando nei proventi del centro estetico, che invece sono mancati";*

- 5) sono state esposte nella relazione dell'OCC **le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte**, le quali confermano la sostanziale completezza ed



attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi;

- 6) l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- 7) l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio immobiliare che al patrimonio mobiliare evidenziando la ragionevole fattibilità del concordato minore.

**In relazione al contenuto della proposta**, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, **nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi**, la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- **attivo destinabile alla procedura** pari ad € 53.000,00 derivante: 1) quanto ad € 50.000,00, dal reddito di Sepe Antonella, mediante versamento di nn. 250 rate di € 200,00 per nn. 20 anni; 2) quanto ad € 3.000,00, mediante l'apporto di finanza esterna; 3) a garanzia del concordato minore, del puntuale ed integrale pagamento delle rate previste a soddisfazione dei creditori, interviene la sig.ra **ARDOLINO FELICIA** nata a Saviano (Na) in data 04/01/1949.... la quale percepisce una pensione Inps: l'intervento del garante mette al riparo i creditori da futuri eventuali periodi di incertezza del reddito che, non possono escludersi. L'ammissibilità di una proposta di concordato minore che preveda l'acquisizione dell'attivo anche da un soggetto terzo, quale assuntore, discende dal comma 2 dell'art. 74 D.lgs. 14/2019, il quale, pur non facendo espressamente riferimento alla figura del soggetto assuntore, prevede la possibilità di proporre un concordato con apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

- **Suddivisione dei creditori in nn. 4 classi:**

I) Prededuzione: OCC – Avv. Surico;

II) Creditore ipotecario Barclays

III) Creditori privilegiati: Agenzia delle Entrate, Regione Campania, Comune di Nola;

IV) Creditori Chirografari: Findomestic, Agenzia delle Entrate nonché i creditori privilegiati degradati per incapacità;

- **Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori:**

I) Prededuzione, OCC – Avv. Surico: 100% del credito per un importo complessivo di €. 7.731,4;

II) Creditore ipotecario: 57,23% con degrado del residuo al chirografo;

III) Creditori privilegiati: 1) Sepe Antonella nella percentuale del 29,53% con residuo degradato a chirografo;



IV) Creditori chirografari: 5% , compresi i creditori privilegiati o aventi prelazione per la parte degradata a chirografo;

**In ordine alla formazione delle classi, la differenziazione prospettata tra le varie classi** trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 co. 4 e 85 CCI, rilevandosi che l'omogeneità dei crediti raggruppati non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. 16-4-2018 n. 9378); il trattamento stabilito per le classi non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Tanto premesso, va rilevato che, come da documentazione depositata in atti, l'O.C.C. ha provveduto alla comunicazione della proposta e del decreto di apertura della procedura di concordato minore a tutti i creditori e nella relazione sull'esito dei voti dell'OCC Avv. Angela Ambrosio depositata in data 24.01.2023 dall'Avv. Cristina Surico risulta che tutti i creditori nulla hanno comunicato e, pertanto, deve intendersi che abbiano prestato il loro consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ex art. art. 79 c.3 CCI.

**Pertanto, come richiesto dall'art. 79 CCI , il concordato minore deve ritenersi approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e , in mancanza di contestazioni, omologabile.**

Sulla scorta di tutto quanto sopra evidenziato, letto l'art. 80 CCI sussistono i presupposti per omologare il concordato minore proposto.

Con il decreto di apertura della presente procedura depositato in data 06.12.2022 la scrivente disponeva "Su richiesta dei debitori che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore".

Orbene, con la presente sentenza di omologazione il provvedimento va confermato.

**P.Q.M.**

- omologa il concordato minore presentato il 28.10.2022 da SEPE PASQUALE, nato a Nola (Na) in data 29/08/1946, ivi residente alla Via Castellammare n. 77 C.F. SPEPQL46M29F924F e SEPE



ANTONELLA nata a San Gennaro Vesuviano (Na) in data 13/01/1975 residente in Nola (Na), alla Via Castellammare n. 77 C.F. SPENNL75A53H860S;

- dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- dispone che l'O.C.C. Avv. Angela Ambrosio provveda a dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori e curarne la trascrizione presso gli uffici competenti;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore e riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme va richiesto al giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 81 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, l'occ presenti al giudice una relazione finale;
- rammenta che i ricorrenti sono tenuti a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche all'Ufficio del Registro delle Imprese e al P.M. in sede nonché per gli adempimenti di competenza.

Nola, 10.02.2023

Il Giudice  
*Dott.ssa Rosa Paduano*

